

Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l'accREDITamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta dell'Elenco regionale dei soggetti accREDITati e l'affidamento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) – testo COORDINATO del regolamento emanato con DPREg72/2009, con le modifiche introdotte dal DPREg 225/2019

Capo I - finalità e disposizioni generali

Art. 1 finalità

Art. 2 accREDITamento e affidamento dei servizi

Capo II – requisiti per l'accREDITamento

Art. 3 requisiti

Art. 4 requisiti giuridici e finanziari

Art. 5 requisiti strutturali

Art. 6 requisiti professionali

Capo III – Elenco regionale dei soggetti accREDITati e procedure

Art. 7 Elenco regionale dei soggetti accREDITati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

Art. 8 richiesta di accREDITamento

Art. 9 rilascio dell'accREDITamento

Art. 10 durata e validità dell'accREDITamento

Art. 11 revoca dell'accREDITamento

Capo IV – erogazione dei servizi al lavoro

Art. 12 obblighi dei soggetti accREDITati

Art. 13 divieto di transazione commerciale

Art. 14 standard essenziali di erogazione dei servizi

Art. 15 criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

Art. 16 entrata in vigore

Capo I – Finalità e disposizioni generali

art. 1 Finalità

1. Il presente atto, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) stabilisce:

a) i requisiti minimi per l'accREDITamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accREDITamento;

b) le procedure per l'accREDITamento;

c) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITati e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

- e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;
- f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

art. 2 Accredитamento e affidamento dei servizi

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che operano nell'erogazione dei servizi al lavoro.
2. L'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui all'articolo 7 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione, dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 18/2005.
3. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

Capo II – Requisiti per l'accreditamento

art. 3 Requisiti

1. Ai fini dell'accreditamento per i servizi al lavoro è necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6.

art. 4 Requisiti giuridici e finanziari

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
 - a) costituzione sotto forma di società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative, società di persone, fondazione;
 - b) acquisizione di un capitale versato ovvero, nel caso di fondazioni, possesso di un patrimonio non inferiore a 50.000 euro;
 - c) previsione nello statuto, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, di almeno una delle seguenti attività:
 - 1) somministrazione di lavoro;
 - 2) intermediazione;
 - 3) ricerca e selezione di personale;
 - 4) supporto alla ricollocazione professionale;
 - d) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da rendere conoscibili tutti i dati economici-gestionali specifici;
 - e) mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
 - g) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - h) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - i) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
 - k) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
 - 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti

contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

art. 5 Requisiti strutturali

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:

a) sede legale o almeno una unità operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accreditamento, in locali:

1) distinti da quelli di altri soggetti;

2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;

4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;

5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;

6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;

c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;

d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:

1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;

2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale e al Sistema informativo regionale (SIL);

e) una volta rilasciato l'accreditamento, indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:

1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale,

2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;

3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

art. 6 Requisiti professionali

1. Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, per ciascuna unità organizzativa presente nella regione Friuli Venezia Giulia, dei seguenti requisiti concernenti il personale impiegato:

a) organico di almeno due unità di personale qualificato in possesso di adeguate competenze professionali, che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni, acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, maturata anche nel contesto del mercato del lavoro locale;

b) indicazione di un responsabile nell'ambito del personale di cui alla lettera a).

Capo III – Elenco regionale dei soggetti accreditati e procedure

art. 7 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 18/2005, presso la Direzione centrale competente in

materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.

2. L'iscrizione all'Elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al capo II.

3. L'Elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'Elenco regionale e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'Elenco stesso. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità all'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

art. 8 Richiesta di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accreditamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'Elenco regionale, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. La domanda di cui al comma 1 è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione, e recante l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II.

3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 2.

4. Le Agenzie per il lavoro iscritte nelle sezioni a), b) o c) dell'Albo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione al predetto Albo, non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel capo II, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e d), numero 2).

art. 9 Rilascio dell'accreditamento

1. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

2. In caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. Il termine può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata e trovano applicazione le disposizioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

3. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente dispone, con decreto, l'accreditamento e l'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e ne dà comunicazione al soggetto interessato.

4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per il rilascio dell'accreditamento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'Ufficio procedente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 241/1990.

art. 10 Durata e validità dell'accreditamento

1. L'accreditamento ha durata biennale, con decorrenza dall'adozione del provvedimento.

2. Il soggetto accreditato comunica all'Ufficio competente, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

3. Entro il termine perentorio di 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando documentazione attestante il mantenimento

dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

art. 11 Revoca dell'accreditamento

1. L'Ufficio procedente verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.
2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, l'Ufficio competente ne informa il soggetto interessato e assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.
3. L'Ufficio competente dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;
 - c) inottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 15;
 - b) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al comma 1 ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.
4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei cinque anni successivi.

Capo IV – Erogazione dei servizi al lavoro

art. 12 Obblighi dei soggetti accreditati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi del presente atto sono tenuti a:
 - a) interconnettersi alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale e al Sistema informativo regionale (SIL) di cui all'articolo 28 della legge regionale 18/2005, nei tempi e con le modalità che sono definite dalla Direzione centrale competente;
 - b) inviare alla Regione, attraverso la Direzione centrale competente, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 - c) comunicare alla Regione e alla Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
 - d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
 - e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
 - f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagini sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 276/2003.

art. 13 Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

art. 14 Standard essenziali di erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene secondo gli standard essenziali stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2005, n. 860.
2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

art. 15 Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) rapporto tra il numero di posti di lavoro reperiti e il numero dei disoccupati trattati;
- b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati;
- c) rapporto tra il numero di posti di lavoro ricoperti e il numero disoccupati trattati;
- d) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla articolazione oraria;
- e) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
- f) numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi;
- g) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.

2. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.